



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 234 del 24/01/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALIVERNINI CHRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE SOLITARI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE COLANTONI FEDERICO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Con delibera pubblicata il 21.11.2024 sul C.U. n.149 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria, deliberava

“[...] - d'infliggere alla società VICOVARO F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 200,00;

- di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C., ALIVERNINI Christian, per n. 5 gare effettive (art. 36, c. 1, l. a del CGS);

- di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C. SOLITARI Manuel, capitano, per 4 gare effettive (art. 36, c. 1, l. a del CGS)

- di squalificare il calciatore della società VICOVARO FC, COLANTONI Federico per una gara effettiva “[...]”.

Ciò in quanto il Giudice Sportivo, esaminato gli atti ufficiali di gara, rilevava che:

“[...] Al 43' del II tempo, dopo la segnatura della 3^a rete da parte della società Accademia Sporting

Roma, alcuni calciatori della società Vicovaro F.C. accerchiavano l'Arbitro.

In particolare il n. 9, ALIVERNINI Christian gli si portava a distanza molto ravvicinata e gli rivolgeva gravi minacce, reiterandole ripetutamente, nonostante il Direttore di gara cercasse di allontanarsi.

Tra gli altri calciatori, anche il n. 2, SOLITARI Manuel, capitano della squadra ed il vicecapitano della stessa n. 8 COLANTONI Federico, tenevano comportamento minaccioso ed irrispettoso nei suoi confronti.

In questa situazione, l'Arbitro, subendo il peso psicologico delle gravi e ripetute minacce decideva di proseguire la gara proforma onde evitare ulteriori aggressioni verbali e fisiche nei suoi confronti.

Al momento il risultato della gara era Vicovaro F.C. - Accademia Sporting Roma 2 - 3.

Considerato che la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art 64 comma 2 delle NOIF e della Regola n. 5 del Regolamento del Gioco del calcio, considerato che la responsabilità dei fatti accaduti è da attribuire alla società VICOVARO F.C., visto l'art 10 comma 1 del C.G.S. [...]."

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società in data 22 novembre proponeva reclamo innanzi a Questa Corte Sportiva Territoriale, contestandone in toto il contenuto e la ricostruzione fattuale e chiedendo l'annullamento delle sanzioni.

A tal proposito, la reclamante deduceva che al 43 del II° tempo, dopo la segnatura della terza rete, l'arbitro aveva fermato la competizione per minacce di morte ricevute dal giocatore Alivernini e per essere stato accerchiato da alcuni giocatori della stessa squadra che inveivano contro di lui.

La reclamante deduceva, inoltre, che il giocatore Colantoni Federico era stato sostituito al 20' e che lo stesso si sarebbe trovato in tribuna pertanto non prendeva parte alle invettive nei riguardi dell'arbitro.

Veniva, altresì, evidenziato che l'arbitro non aveva adottato provvedimenti disciplinari, quali l'ammonizione o l'espulsione, nei confronti dei calciatori coinvolti.

Lo stesso aveva invece disposto la ripresa del gioco dopo un'interruzione di circa 8 minuti, concedendo successivamente 5 minuti di recupero, per poi abbandonare il terreno di gioco al termine della gara senza che si verificassero ulteriori incidenti. Infine, non veniva consegnato ai dirigenti il rapporto di gara previsto.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 5 dicembre del 2024, svoltasi con modalità videoconferenza, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale esamina il reclamo in epigrafe.

Preliminarmente, si rileva che il reclamo non è stato notificato anche alla squadra avversaria.

Di conseguenza, con riferimento al capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alla perdita della gara, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione del principio del contraddittorio. Tale articolo, infatti, espressamente prevede che il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

Ancora in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica di una giornata del giocatore Colantoni Federico ai sensi dell'art. 137 c. 3 CGS, ai sensi del quale non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto, tra l'altro, la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Con riferimento agli altri capi della decisione impugnata, Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, invero, risulta che al 43' minuto del 2° tempo il direttore di gara doveva sospendere la competizione per 6/7 minuti.

Tale interruzione è stata causata dall'accerchiamento da parte dei calciatori del Vicovaro dopo la segnatura della rete da parte della squadra Atletico Sporting Club Roma.

Al ché, i calciatori del Vicovaro accerchiavano l'arbitro e il n. 9 Alivernini Christian si avvicinava a questi con fare minaccioso a pochi centimetri dallo stesso dicendogli "guarda che cazzo hai fatto ora o mi dai rigore o ti gonfio, ti giuro ti vengo a cercare ovunque fino in macchina da qua non esci vedi quello che cazzo devi fare". Nonostante il tentativo dell'arbitro di allontanarsi retrocedendo, il giocatore proseguiva con le minacce: "prendi il cartellino e ti spezzo le mani, non ti permettere a

prenderlo riprendi la partita e vedi quello che cazzo devi fare". Tra i giocatori avevano accerchiavano l'arbitro figuravano anche il vicecapitano e il capitano Solitari Manuel, che sempre con fare minaccioso si rivolgeva al direttore di gara dicendo "*guarda mi hai fatto prende una gomitata quindi vedi che cazzo devi fare per riprende sta partita*". Impossibilitato a contattare le forze dell'ordine, a causa della situazione di accerchiamento e delle minacce ricevute, il direttore di gara decideva di riprendere la partita pro forma per salvaguardare la propria incolumità, poiché le condizioni psicologiche risultavano ormai compromesse dagli eventi accaduti al 43° minuto del secondo tempo.

Al termine della gara, ulteriori minacce venivano rivolte all'arbitro, tra cui: "*tanto ti aspetto davanti allo spogliatoio.*"

Non avendo accesso sicuro allo spogliatoio, poiché alcuni giocatori ne impedivano l'ingresso, il direttore di gara richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei Carabinieri, un agente lo accompagnava dal campo allo spogliatoio per garantirne l'incolumità.

Orbene, le condotte poste in essere dai calciatori Alivernini e Solitari sono senz'altro riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 36 c. 1 lett. a) CGS, a tenore del quale ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Le frasi da questi proferite nei riguardi dell'arbitro, infatti, rappresentano un'evidente violazione del dovere di rispetto nei confronti degli ufficiali di gara, manifestandosi senz'altro come condotte gravemente irriuardose.

Tali espressioni non solo denotano un atteggiamento intimidatorio e minaccioso, ma esprimono un chiaro disprezzo dell'autorità del direttore di gara, idonee a compromettere il corretto svolgimento della competizione e le condizioni di sicurezza dello stesso.

Pertanto, non sussistono dubbi circa la riconducibilità di tali condotte alla nozione di condotte *ingiuriose e irriuardose* prevista dall'art. 36 CGS.

Risultano, altresì, congrue le sanzioni irrogate anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, considerato il minimo edittale irrogato al giocatore Solitari e la reiterazione delle condotte da parte del giocatore Alivernini che ne giustificano l'aggravamento.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S., e alla squalifica a carico del calciatore Colantoni Federico, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

64) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONONI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 C5 DEL 27/11/2024 (Gara: GAP SSD ARL – ARDEA C.A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

Con delibera pubblicata il 27.11.2024 sul C.U. n. 116 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale – attività calcio a 5 -, con riferimento alla gara GAP SSD ARL – ARDEA C.A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1, irrogava:

la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 alla società Gap ssd a r.l. “[..] Perché propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano espressioni irrispettose e minacciose all'arbitro [..]”;

la sanzione della squalifica del calciatore Bonomi Edoardo (Gap ssd a rl) per 4 gare, “[..] Per aver rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro. (Art. 36 comma 1 lett.a) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

A tal proposito, con riferimento al giocatore Bonomi, la reclamante deduceva che lo stesso si sarebbe limitato a chiedere dei chiarimenti all'arbitro in merito ad un'azione di gioco, sicché, a seguito di un presunto atteggiamento stizzito del direttore di gara, il giocatore avrebbe reagito proferendo una parola offensiva nei riguardi del direttore di gara che poi lo aveva espulso.

Con riferimento agli insulti del pubblico all'arbitro, la reclamante escludeva che propri sostenitori ne fossero responsabili, quanto piuttosto a soggetti riconducibili ad altra squadra di calcio a 5 e di essersi comunque prodigata la presidentessa della GAP ssd a rl, nel corso della competizione, affinché tali soggetti cessassero di proferire determinate parole vista anche la presenza di bambini, senza tuttavia, riuscirvi.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo, con stralcio dell'ammenda e riduzione della squalifica irrogata al calciatore Bonomi.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 12 dicembre del 2024, svoltasi con modalità videoconferenza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Era presente per la reclamante la sua presidentessa, sig.ra Gabriella Pomposelli quale si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, in via preliminare, rilevava l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla sanzione dell'ammenda irrogata alla GAP ssd a rl, in ragione della disposizione di cui all'art. 137 c.3 lett. d), a tenore del quale *non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (...) d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.*

Quanto al calciatore Bonomi Edoardo, dal referto arbitrale risulta che lo stesso, dalla panchina, a gioco fermo, si era rivolto all'arbitro con frasi quali “hai rovinato la partita coglione, pezzo di merda”, continuando con tali insulti anche dopo la sua espulsione.

Orbene, osserva il decidente innanzitutto che, come noto, ai sensi dell'art. 61 c.1 CGS il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata dei fatti ivi riportati salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza, di talché gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020).

Fermo quanto sopra, non vi è alcun dubbio che le frasi proferite dal giocatore Bonomi siano ingiuriose ed irriguardose nei riguardi del direttore di gara.

Ad avviso di Questa Corte, pertanto, la qualificazione giuridica attribuita dal Giudice Sportivo alla condotta posta in essere dal giocatore, sub art. 36 c.1 lett. a) del CGS risulta corretta.

Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo - squalifica per quattro gare - risulta congrua.

Ciò in quanto, a seguito della novella all'art. 36 CGS intervenuta nel 2023 – che ha raddoppiato le sanzioni minime ivi indicate rispetto alla precedente previsione - ai calciatori e ai tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato,

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'ammenda, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.

Di respingere il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BASTOGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS GIORDANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 21/11/2024
(Gara: BASTOGI – ALISEI S.S.D. S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

Con rituale reclamo, la società Bastogi ha impugnato la squalifica a nove giornate di gara a carico del proprio calciatore Giordano De Angelis, sostenendo che lo stesso non toccava l'arbitro limitandosi a protestare e allegando un video a supporto.

Chiedeva, quindi, una riduzione della squalifica, ribadendo tale richiesta nella memoria integrativa. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Il calciatore, infatti, spingeva l'arbitro e, a seguito del provvedimento disciplinare, lo ingiuriava e minacciava. A riguardo, si rileva come è precluso a questa Corte l'esame del video allegato dalla reclamante, atteso che la fattispecie non rientra nella casistica che lo ammette, quali i casi di violenza.

Il comportamento del calciatore, infatti, rientra nell'applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: (...) b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico".

Tuttavia, la sanzione irrogata deve essere leggermente ridotta poiché la condotta del calciatore è stata tenuta in un unico contesto fattuale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Angelis Giordano a 8 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE FELICE DANILO FINO AL 31/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA VECCHIA TIZIANO FINO AL 28/02/2025, A CARICO DEL CALCIATORE BRANCATO SIRIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA GIANLUCA E PACIOTTI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024
(Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – ATLETICO TORRE MAURA del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con rituale reclamo, la società Atletico Torre Maura ha impugnato le sanzioni in epigrafe, sostenendo che le condotte tenute nei confronti del direttore di gara andavano sanzionate in misura minore perché i propri tesserati non proferivano alcun insulto nei confronti dell'arbitro avendo solo un atteggiamento nervoso e che il calciatore Della Vecchia rientrava sul terreno di gioco perché non aveva le chiavi dello spogliatoio.

Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione delle sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della reclamante.

Il calciatore Della Vecchia, infatti, ingiuriava ripetutamente l'arbitro tentando di raggiungerlo e venendo trattenuto dai compagni per poi reiterare le ingiurie all'intervallo, il calciatore Brancato compiva atto di violenza nei confronti di un avversario e offendeva il direttore di gara, i calciatori Sforza e Paciotti ingiuriavano l'arbitro, il dirigente De Felice tentava di venire a contatto con l'arbitro ingiuriandolo e minacciandolo.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità delle sanzioni comminate che devono essere confermate.

Per quanto attiene l'ammenda, la sanzione è da quantificarsi in maniera più lieve, anche alla luce dei consueti parametri utilizzati da questo organo di giustizia sportiva in casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impuginate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARNARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRESCIANI DANIELE FINO AL 7/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GESUALE FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024

(Gara: TERRA DI CICERONE – ARNARA del 1/12/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con rituale reclamo, la società Arnara ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri tesserati non avevano compiuto le condotte loro ascritte.

In particolare, negava che all'arbitro fosse stato impedito di rientrare negli spogliatoi e deduceva che il dirigente Daniele Bresciani avesse solo chiesto spiegazioni e il calciatore Francesco Gesuale avesse solo richiamato l'attenzione dell'arbitro con due dita, senza spingerlo.

Chiedeva, quindi, l'annullamento o la riduzione delle sanzioni anche alla luce di un comportamento arrogante del direttore di gara.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della società Arnara.

Veniva infatti impedito all'arbitro di uscire dal terreno di gioco da numerosi componenti della squadra della reclamante per alcuni minuti e, in particolare, il calciatore Francesco Gesuale lo spingeva facendolo arretrare mentre il dirigente Daniele Bresciani teneva una condotta irrispettosa contribuendo a tenere il direttore di gara in campo e poi seguendolo sino agli spogliatoi venendo faccia a faccia con lo stesso.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura sia delle sanzioni irrogate ai tesserati ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a) C.G.S. sia dell'ammenda comminata alla società.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

84) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FORMIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: PONTINIA – CITTA DI FORMIA CALCIO del 17/11/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Città di Formia Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto l'effettuazione della gara non disputata per decisione arbitrale.

In particolare, il direttore di gara non aveva dato inizio alla gara in quanto, entro il tempo di attesa di 30 minuti, la società di casa non aveva provveduto a regolarizzare l'altezza di una porta del campo di gioco, risultata, a seguito di riserva scritta presentata dalla società reclamante, inferiore alla misura minima.

Nel referto l'Arbitro aveva aggiunto di aver provveduto alla verifica dell'altezza delle due porte, dopo la decorrenza del tempo concesso per la regolarizzazione, pari al tempo di attesa, ma di aver trovato che una delle due porte era stata regolarizzata, mentre l'altra era ancora inferiore al limite minimo di tolleranza consentito, inoltre nei pressi di detta porta il terreno di gioco risultava non livellato.

Aveva quindi comunicato la sua decisione alle due squadre ed effettuato il riconoscimento delle due squadre abbandonando poi l'impianto di gioco.

Il Giudice Sportivo aveva rilevato come, nella fattispecie, non potesse applicarsi la disposizione relativa al tempo di attesa, fissato per le gare della categoria eccellenza in 30 minuti con apposita disposizione del competente Comitato Regionale, ma dovesse farsi riferimento al tempo di gara di 45 minuti e quindi la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara prima della decorrenza di un tempo di gioco non era stata corretta, rilevava poi che l'Arbitro aveva errato anche nell'effettuare il riconoscimento delle squadre solo dopo aver deciso di non far disputare l'incontro, mentre tale incombenza andava effettuato prioritariamente, prima di effettuare il primo controllo di regolarità dell'impianto di gioco a seguito della riserva scritta.

Aveva quindi accolto il reclamo presentato dalla società Pontinia, volto a consentire l'effettuazione della gara, e respinto quello della società Città di Formia Calcio, che tendeva, invece, ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'antagonista.

Contro le motivazioni della descritta decisione si grava la società reclamante assumendo che, nella specie, doveva darsi applicazione al tempo di attesa, previsto in 30' minuti, e quindi la decisione dell'Arbitro era stata corretta.

Assume, più specificamente, che il regolamento non prevede una determinazione diversa tra il tempo di attesa ed altre fattispecie, pur normate, nelle quali si deve attendere per dare inizio o proseguire la gara, e che, una volta che il comitato regionale ha fissato il tempo di attesa in termini più brevi, motivando tale scelta con il susseguirsi di più gare sullo stesso impianto di gioco, tale determinazione deve essere necessariamente riferita a tutte le fattispecie in cui una gara non possa essere iniziata all'orario fissato o debba essere interrotta nel corso di svolgimento.

Aggiunge poi che, in ogni caso, il tempo di gioco viene assunto a parametro massimo per la regolarizzazione del terreno di gioco, potendo il direttore di gara fissare un tempo minore ritenuto congruo per effettuare le necessarie opere, essendo riservato al suo insindacabile giudizio la possibilità di regolarizzare il terreno di gioco entro termini ragionevoli e compatibili con la possibilità di portare a termine la gara.

Rileva infine come la circostanza del tardivo riconoscimento dei calciatori non abbia avuto alcuna

influenza sulla regolarità delle procedure seguite dall'Arbitro, a fronte della presentazione della riserva scritta motivata prima dell'inizio della gara.

Il reclamo, pur ampiamente motivato, è infondato.

Nella specie non può che rimanere ferma la distinzione tra tempo di attesa e tempo di gioco, essendo la prima una specificazione della seconda, riferita a fattispecie normate e che costituiscono un numero chiuso.

Il tempo di gioco è quello riferito alla durata cronologica di un tempo della gara, che varia tra le diverse categorie, ed è fisso e determinato dal regolamento della competizione su tutto il territorio nazionale, derivante la sua regolamentazione dalle NOIF per ciascun campionato e categoria. Il tempo di attesa, solo di norma è parificato al tempo di gioco, ma è ammessa deroga da parte di ciascun comitato o divisione, secondo le specifiche esigenze organizzative territoriali.

Nel caso che ci occupa, il comitato regionale Lazio con apposita disposizione, riportata sul comunicato ufficiale n. 33 del 29-8-2024, ha deliberato la contrazione del tempo di attesa, rispetto al tempo di gara, graduandolo per le diverse categorie dei campionati, motivato con la disputa di più gare, in rapida successione, sullo stesso impianto sportivo.

Ritiene la Corte, in totale aderenza a quanto già esposto dal Giudice di prime cura, che tale deroga non possa estendersi alle fattispecie di ritardo nell'inizio della gara o nella sospensione della stessa, previste nel regolamento.

Tale considerazione sorge da due ordini di ragioni.

La prima risiede nella assoluta puntualità della disposizione contenuta nel citato comunicato ufficiale.

Il deliberato si riferisce esclusivamente al tempo di attesa che non può che essere testualmente considerato come il tempo che viene concesso alle società ritardatarie per essere pronte a disputare la gara agli ordini dell'Arbitro.

Le numerose altre fattispecie, che possono determinare un ritardo nell'inizio della gara e che costituiscono un numero potenzialmente aperto ed illimitato, debbono essere considerate come estranee al concetto di tempo di attesa e debbono venire a cessare, di norma, entro un tempo di gioco, sempre che il direttore di gara non verifichi che in tale periodo moratorio non sia fisicamente possibile rimuovere l'ostacolo all'inizio od alla prosecuzione della gara.

Le fattispecie tipiche, normate nel regolamento, sono quelle dell'impraticabilità del terreno di gioco o della irregolarità dello stesso, ma storicamente si sono verificate fattispecie assolutamente imprevedibili, dal black out elettrico all'atterraggio di un elicottero di soccorso, tanto per citarne alcune, che hanno determinato la necessità di fissare un tempo congruo per rimuovere l'ostacolo al regolare svolgimento della gara.

La fattispecie che ci occupa è normata dal regolamento del gioco che assegna all'Arbitro la discrezionalità nella fissazione di un tempo congruo per la regolarizzazione del terreno di gioco che non potrà superare un tempo di gioco.

Nel caso, quindi, l'unico riferimento regolamentare è quello ad un tempo di gioco che nella specie è di 45' minuti.

La gara era programmata alle ore 14,30 e, quindi, il tempo massimo concesso per la regolarizzazione era fissato per le ore 15,15.

Trattandosi di sistemazione di entrambi le porte, di altezza inferiore al minimo consentito, m. 2,42 con la tolleranza di 2 cm rispetto alla misura fissata di m. 2,44, si trattava di un intervento di notevole entità, per il quale sarebbe stato logico fissare il termine massimo concesso dal regolamento per la regolarizzazione.

La discrezionalità che il regolamento concede al direttore di gara non può trasformarsi in arbitrarietà, sganciata da qualsiasi norma regolamentare e del buon senso, e non si comprende perché l'Arbitro abbia deciso, ad libitum, e senza alcuna spiegazione logica di contrarre il tempo a 30 minuti, anzi a ben vedere 34 minuti.

Orbene, come unico punto di sicuro giudizio, si deve considerare che nel tempo concesso una porta era stata sistemata e si stava operando per la sistemazione della seconda, del resto il direttore di gara precisa che, a quel punto, la porta presentava al centro la misura di m. 2,43 mentre ai lati di m. 2,40.

Come si vede si trattava di abbassare ai lati il terreno di gioco di soli ulteriori 2 cm., per raggiungere il limite di tolleranza che era già stato conseguito al centro; non solo ma l'Arbitro conferma che per la prima porta il terreno di gioco, dopo lo scavo per abbassarlo e rendere la porta regolare, era stato livellato sufficientemente e quindi la porta doveva considerarsi regolare,

mentre nella seconda porta tale intervento non era stato ancora compiuto, o completato, ed il terreno presentava ancora di dislivelli.

Nei restanti minuti quindi si darebbero dovuti scavare solo ai lati della porta due centimetri di terreno e poi livellare il terreno di gioco nei pressi, operazione logicamente non impossibile, stante il risultato già ottenuto con la prima porta, nei restanti undici minuti a disposizione.

Il comportamento dell'Arbitro, svincolato da qualsiasi spiegazione logica sul punto, appare totalmente avulso dalla ratio della previsione regolamentare che vuole consentire, sino a quando possibile, l'effettuazione delle gare e non la loro conclusione "a tavolino", assegnando sino ad un tempo di gioco per la regolarizzazione.

Né può condividersi la minimizzazione, fatta dalla reclamante, della circostanza che il riconoscimento dei calciatori sia avvenuto dopo la decisione di non effettuare la gara e non all'inizio, prima di procedere alla verifica.

Infatti, la presentazione della riserva scritta da parte di una delle due squadre prima dell'inizio della gara, presuppone che tale incombenza venga effettuato con le due squadre identificate e pronte a scendere in campo in quanto, nel caso la verifica dia un esito di conformità del terreno di gioco alle misure regolamentari, si darebbe alle due squadre surrettiziamente un tempo maggiore e non consentito dal regolamento, per modificare le liste di gara e per far arrivare calciatori ritardatari; non solo ma l'Arbitro riferisce che alle operazioni di messa a norma del campo hanno partecipato dirigenti e calciatori da lui non previamente identificati, circostanza assolutamente non conforme alla regola che vuole che tutti i protagonisti presenti sul terreno di gioco vengano previamente identificati dall'Arbitro.

In conclusione, la decisione impugnata appare corretta in punto di fatto e di diritto e va confermata. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**81) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BARBATO FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARDELLA MATTEO
PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
CON C.U. N.95 SGS DEL 5/12/2024
(Gara: VIS CASILINA – BARBATO FOOTBALL ACADEMY del 30/11/2024 – Campionato
Under 16 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con rituale reclamo, la società Barbato Football Academy ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Matteo Tardella, sostenendo che lo stesso al momento dell'espulsione era in stato confusionale con copiosa fuoriuscita di sangue dal mento tanto da essere portato in ambulanza al P.S. dell'Ospedale Bambino Gesù.

Chiedeva quindi l'annullamento o la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta irrispettosa del calciatore della reclamante e che lo stesso era stato colpito immediatamente prima da un colpo in faccia.

Alla luce della certificazione medica allegata al reclamo che conferma le deduzioni della società, l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta, tenuto conto anche del particolare stato fisico e psicologico in cui si trovava il giovanissimo calciatore al momento dei fatti.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tardella Matteo a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

96) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BARBATO FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MASI MAURIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024

(Gara: BARBATO FOOTBALL ACADEMY – C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. del 14/12/2024 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

La società Barbato Football Academy ha proposto appello per la squalifica per 5 gare inflitte all'allenatore Masi Maurizio dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto.

A sostegno di quanto sopra la reclamante pone in evidenza che l'arbitro al 2° minuto del secondo tempo ha allontanato dal terreno di gioco, mostrandogli il cartellino rosso, il tecnico Masi Maurizio per avergli contestato un fallo laterale, protestando in quanto inesistente.

Prima di lasciare il terreno di gioco il tecnico continuava a protestare contro gli occupanti la panchina avversaria, quindi raggiungeva gli spogliatoi.

La società tiene a ribadire che le frasi irrispettose, addebitate al Masi, sono quelle rivolte ai dirigenti ospiti e non all'arbitro.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica inflitta al proprio tecnico Masi Maurizio.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto nei dettagli il reclamo ed il referto arbitrale, in cui sono evidenziati gli atteggiamenti di protesta del tecnico nei confronti dei dirigenti avversari e del direttore di gara, il quale nel vedersi avvicinare il Masi lo allontanava con una mano, si è reso conto che, in effetti, si è trattato di un reiterato atteggiamento di protesta nelle situazioni in argomento.

Ciò detto, alla luce delle predette considerazioni, si può ritenere accoglibile la richiesta della reclamante di riduzione della sanzione, in quanto non si ravvisano comportamenti irrispettosi nei confronti dell'arbitro.

Per cui, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Masi Maurizio a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

97) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELVERDE CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NENCI CHRISTIAN PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 SGS DEL 19/12/2024

(Gara: TIRRENO SANSA – CASTELVERDE CALCIO ARL del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

Con rituale reclamo, la società Castelveverde Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica di 8 gare a carico del calciatore Christian Nenci chiedendo il suo annullamento in quanto non riportata nel rapportino di fine gara.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, al 13' del secondo tempo, durante una protesta, colpiva il direttore di gara con una pallonata senza arrecargli dolore e, dopo l'espulsione, lo ingiuriava.

La gara poi proseguiva regolarmente sino alla conclusione.

L'arbitro nel referto, inoltre, riferisce di aver erroneamente indicato nel rapportino il sig. Nenci come ammonito.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato della reclamante.

Si deve, tuttavia, in questa sede stigmatizzare la condotta processuale della società Castelveverde Calcio che ha introdotto un gravame che risulta del tutto inconsistente anche a soggetti inconsapevoli delle regole di diritto.

La sanzione per cui si discute, infatti, deriva da un'espulsione comminata in campo durante lo svolgimento della gara: tutti i presenti quindi hanno avuto contezza degli eventi avvenuti.

Ritenere che tali fatti, cui si è assistito direttamente, non debbano essere sanzionati perché il direttore di gara ha indicato nel rapportino il calciatore come ammonito e non come espulso è evidentemente fallace e presentare un reclamo su tale base ha come effetto solo l'aggravamento degli Organi di Giustizia Sportiva, costretti a decidere gravami palesemente infondati.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

104) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024

(Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ACADEMY LADISPOLI SRL del 21/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

La società Academy Ladispoli con il presente ricorso, contesta il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Magri Salvatore per 4 gare, come riportato nel Comitato Ufficiale numero 201 del 30\12\2024.

La ricorrente precisa che il calciatore Magri Salvatore veniva espulso, alla fine incontro, dall'arbitro in un finale di gara molto concitato dovuto a toni accesi da entrambi le parti.

Il calciatore, di ruolo portiere, a seguito di un goal subito negli ultimi minuti della partita che consentivano alla squadra di casa di vincere l'incontro per 2 a 1, riceveva, da parte degli atleti della squadra avversaria, offese e sberleffi, per cui reagiva istintivamente, ma non assumeva comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante pone in evidenza che l'arbitro non assumeva alcun provvedimento disciplinare a carico del Magri, come risulta dal rapporto di fine gara.

Anche il predetto calciatore presentava una memoria difensiva a questa Corte Sportiva ribadendo quanto riferito dalla società.

In relazione a quanto sopra scritto, la reclamante chiede una riduzione della sanzione comminata al calciatore in questione.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, pur prendendo atto di quanto asserisce la reclamante ed il calciatore nella sua memoria difensiva, non può non mettere in evidenza un aspetto fondamentale, cioè che il direttore di gara nel proprio rapporto specifica che il calciatore, al momento del rientro negli spogliatoi, gli rivolgeva la seguente frase "sei un pezzo di m..... e poi dicono che ti menano".

Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva, in considerazione di quanto sopra riportato, e tenuto conto di quanto scritto dal direttore di gara nel proprio rapporto, in cui emerge chiaramente l'espressione offensiva rivolta dal calciatore in riferimento all'arbitro al termine della partita, non può che confermare la sanzione di 4 gare inflitta dal Giudice di primo grado al calciatore Magri Salvatore.

Pertanto, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 24 gennaio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato